

## FOGLIO INFORMATIVO – FIDEIUSSIONE

(VERSIONE IN VIGORE DAL 20/05/2013)

LE CONDIZIONI DI SEGUITO PUBBLICIZZATE NON COSTITUISCONO OFFERTA AL PUBBLICO

### Legenda

<b>Fideiussore (garante)</b>	Indica il soggetto che rilascia la Fideiussione in favore del Factor
<b>Fideiussione</b>	Indica la garanzia personale rilasciata dal Fideiussore al Factor in relazione alle Obbligazioni Garantite
<b>Debitore Principale (garantito)</b>	Indica il soggetto obbligato nei confronti del Factor all'adempimento delle Obbligazioni Garantite
<b>Factor</b>	Indica SG Factoring S.p.A., ovvero il factor estero o la società corrispondente di cui il Factor si avvale o si avvarrà per l'espletamento dei suoi servizi in campo internazionale, secondo quanto previsto nel Contratto di Factoring
<b>Fornitore</b>	Indica l'impresa cliente del Factor, che cede i crediti in forza del Contratto di Factoring
<b>Contratto di Factoring</b>	Indica il contratto di factoring stipulato tra il Fornitore e il Factor
<b>Obbligazioni Garantite</b>	Indica le obbligazioni assunte dal Debitore Principale per le quali il Fideiussore presta la propria garanzia, come meglio specificate nella Fideiussione.
<b>Fideiussione relativa al Debitore Ceduto</b>	Indica la Fideiussione rilasciata a garanzia delle obbligazioni assunte dal Debitore Ceduto nei confronti del Factor, a seguito della cessione a quest'ultimo dei crediti del Fornitore effettuata in forza del Contratto di Factoring
<b>Fideiussione relativa al Fornitore</b>	Indica la Fideiussione rilasciata a garanzia delle obbligazioni assunte dal Fornitore nei confronti del Factor in forza del Contratto di Factoring
<b>Debitore Ceduto</b>	Indica la persona fisica o giuridica – italiana o straniera – tenuta ad effettuare i pagamenti relativi ai crediti ceduti dal Fornitore al Factor in forza del Contratto di Factoring
<b>Reviviscenza della Garanzia</b>	Consiste nel ripristino dell'efficacia della Fideiussione qualora i pagamenti effettuati al Factor in relazione alle Obbligazioni Garantite dovessero essere dallo stesso restituite in seguito ad annullamento o revoca dei pagamenti stessi

### Sezione 1 – Informazioni su S G Factoring S.p.A.

#### S G Factoring S.p.A.

Sede legale: Via Trivulzio 7 – 20146 Milano

Sede amministrativa: Via Trivulzio 7 – 20146 Milano

Telefono 02.46775.1 Fax 02.4677.6003

Sito internet : [www.sgfactoring.com](http://www.sgfactoring.com) Info: [sgfactoring@sgfactoring.com](mailto:sgfactoring@sgfactoring.com)

Capitale sociale: Euro 11.801.111,00 i.v. – Riserve risultante dall'ultimo bilancio: euro 24.071.317

Reg. Imprese di Milano, Cod. fisc., P.IVA 09047470159

R.E.A. di Milano n. 1264395

Iscritta nell'elenco speciale degli intermediari finanziari art. 107 – D.Lgs. 385/93 al n. 19063

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte di Société Générale

Aderente all'Assifact – Associazione tra le società di factoring italiane

## Sezione 1-bis - Informazioni ulteriori in caso di offerta fuori sede

Dati del soggetto incaricato da SG Factoring S.p.A. che provvede all'offerta:

SPAZIO DA UTILIZZARE SOLO IN CASO DI OFFERTA FUORI SEDE, per l'identificazione del soggetto che entra in rapporto con il cliente

Nome : \_\_\_\_\_ Cognome : \_\_\_\_\_ Qualifica : \_\_\_\_\_ Eventuale nr. Iscrizione Albo : \_\_\_\_\_

## Sezione 2 – Caratteristiche e rischi tipici dell'operazione

### Caratteristiche della Fideiussione

Con il rilascio della Fideiussione a beneficio del Factor, il Fideiussore garantisce al Factor l'adempimento delle Obbligazioni Garantite da parte del Debitore Principale.

In particolare, a seconda di quanto previsto nella Fideiussione, le Obbligazioni Garantite possono consistere:

a) nelle obbligazioni assunte dal Debitore Ceduto nei confronti del Factor, a seguito della cessione a quest'ultimo dei crediti del Fornitore effettuata in forza del Contratto di Factoring, qualora la Fideiussione sia rilasciata in relazione a tali obbligazioni e il Debitore Ceduto assuma, pertanto, la qualifica di Debitore Principale (Fideiussione relativa al Debitore Ceduto);

b) nelle obbligazioni assunte dal Fornitore nei confronti del Factor in forza del Contratto di Factoring, qualora la Fideiussione sia rilasciata in relazione a tali obbligazioni e il Fornitore assuma, pertanto, la qualifica di Debitore Principale (Fideiussione relativa al Fornitore).

La Fideiussione è una garanzia di natura personale. Pertanto, in caso di inadempimento del Debitore Principale, il Fideiussore risponde con tutto il proprio patrimonio dell'adempimento delle Obbligazioni Garantite.

La Fideiussione garantisce tutto quanto dovuto dal Debitore Principale in relazione alle Obbligazioni Garantite per capitale, interessi anche se moratori ed ogni altro accessorio, nonché per commissioni ed ogni altra spesa, anche se di carattere giudiziario, ed ogni onere tributario.

Il Fideiussore si impegna altresì a rimborsare al Factor le somme incassate dallo stesso in pagamento di Obbligazioni Garantite e che dovessero essere dallo stesso restituite in seguito ad annullamento o revoca dei pagamenti stessi (Reviviscenza della Garanzia).

### Rischi a carico del Fideiussore

Tra i principali rischi assunti dal Fideiussore possono indicarsi:

- in caso di inadempimento alle Obbligazioni Garantite da parte del Debitore Principale, il Fideiussore può essere chiamato a pagare al Factor quanto dovuto dal Debitore Principale;
- in caso di Reviviscenza della Garanzia, il Fideiussore può essere chiamato a rimborsare al Factor le somme dallo stesso restituite in seguito ad annullamento o revoca dei pagamenti delle Obbligazioni Garantite.

## Sezione 3 – Condizioni economiche del servizio e dell'operazione

Il rilascio della Fideiussione in favore del Factor avviene a titolo gratuito.

Le spese per l'eventuale registrazione dell'atto ed ogni altra spesa ad esso inerente o conseguente sono a carico del Fideiussore.

Le spese per l'invio delle comunicazioni al Fideiussore sono a carico del Factor, per un importo pari a Euro 0 (zero) per comunicazione.

## **Sezione 5 – Clausole contrattuali regolanti il servizio e l'operazione**

### **Recesso**

In caso di Fideiussione relativa al Fornitore, il Fideiussore non può recedere dalla garanzia sino a quanto il Debitore Principale non avrà adempiuto integralmente a tutte le Obbligazioni Garantite. Inoltre, qualora sorgano contestazioni in merito alle Obbligazioni Garantite o al Contratto di Factoring, la Fideiussione resterà in vigore sino alla data di definitivo accertamento delle contestazioni.

In caso di Fideiussione relativa al Debitore Ceduto, il Fideiussore può recedere dalla garanzia dandone comunicazione al Factor con lettera raccomandata. La dichiarazione di recesso avrà effetto una volta conosciuta dal Factor solo quando la lettera giunga ai suoi uffici e sia trascorso un tempo ragionevolmente necessario per provvedere. Il Fideiussore risponde, oltre che delle obbligazioni del debitore in essere al momento in cui il Factor ha preso conoscenza del recesso, di ogni altra obbligazione che venisse a sorgere successivamente in dipendenza di rapporti esistenti al momento su indicato. Per quanto concerne i rapporti di credito intrattenuti con il Debitore Principale, il recesso del Fideiussore si intende operante soltanto quando il Factor abbia potuto recedere a sua volta da detti rapporti.

### **Mezzi di tutela stragiudiziale**

Il Fideiussore può presentare reclami al Factor per lettera raccomandata A.R. all'indirizzo della sede del Factor, a mezzo telefax al n. 0246775340 o per via telematica mediante posta elettronica al seguente indirizzo e-mail [ufficioreclami.sgf@sgf.it](mailto:ufficioreclami.sgf@sgf.it). Il Factor deve rispondere entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione del reclamo.

Il Fideiussore rimasto insoddisfatto o il cui reclamo non abbia avuto esito nel termine di 30 (trenta) giorni dalla sua ricezione da parte del Factor può presentare ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario, come di seguito illustrato.

L'Arbitro Bancario Finanziario (in breve, ABF) è un sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela per l'accertamento di diritti, obblighi e facoltà, indipendentemente dal valore del rapporto, cui il Fideiussore potrà rivolgersi per richiedere la corresponsione di una somma di denaro di importo non superiore a 100.000 euro, istituito con delibera del C.I.C.R. (Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio) n. 275 del 29/7/2008, assunta ai sensi dell'Articolo 128-bis T.U.B.

Tale sistema, al quale il Factor è tenuto ad aderire, è regolato dalle disposizioni emanate dalla Banca d'Italia in data 18/6/2009 e s.m.i. (Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari). Per qualsiasi ulteriore informazione sulla procedura, il Fideiussore può chiedere al Factor, alle filiali della Banca d'Italia o visitare il sito web dell'Arbitro Bancario Finanziario ([www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it)).

Per qualsiasi controversia relativa alla Fideiussione è competente in via esclusiva il Foro di Milano.

### **Tempi massimi di chiusura del rapporto**

In caso di cessazione per qualsiasi causa della Fideiussione, il Factor provvederà ad estinguere il rapporto entro 120 (centoventi) giorni lavorativi bancari, qualora non si verifichino cause impeditive non dipendenti dalle parti. Tale termine decorre dal momento in cui il Fideiussore ha adempiuto a tutte le richieste del Factor strumentali all'estinzione del rapporto.